



# COMUNE DI VALLEBONA

Provincia di Imperia



Via del Municipio n.3 - c.a.p. 18012  
Tel. 0184290572 – Fax 0184259915 – P. IVA 00153390083

## **ORDINANZA PER LA COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI E PER LA PULIZIA DEI SENTIERI E DEI RITANI (Disciplina sul territorio comunale dell'accensione di fuochi all'aperto e disposizione per la riduzione del rischio idro-geologico)**

**Ord. n. 01/2018**

**Prot. n. 1300/2018**

### **IL SINDACO**

#### **Premesso che:**

- è prassi consolidata bruciare all'aperto materiale di origine vegetale proveniente dalla pulizia di orti privati, nonché di foglie e altri residui vegetali provenienti da attività agricole;
- una corretta disciplina circa l'accensione dei fuochi all'aperto contribuisce all'attività di prevenzione degli incendi boschivi la quale riveste una grande rilevanza nella nostra Regione, considerando possibile la penetrazione dei fronti di incendio anche nelle zone urbanizzate;
- la normativa di settore ha disposto che i Comuni adottino idonee misure per fronteggiare il rischio incendi e prevenire potenziali situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- il territorio del Comune di Vallebona ha una particolare vocazione agricola;

#### **Appurato che:**

- non è tecnicamente ed economicamente sostenibile da parte dei conduttori di terreni agricoli la raccolta, la diminuzione volumetrica, il trasporto con mezzi idonei fino agli impianti di smaltimenti dei rifiuti vegetali;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra esposto, procedere all'emissione di una nuova e più puntuale Ordinanza che vada a sostituire la precedente ordinanza n.01/1994;

#### **Visti:**

- l'art 185 comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006 introdotto dal d.l. 24 Giugno 2014 n.91, il quale recita: *“Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali [....]costituiscono normali pratiche agricole [....], e non attività di gestione dei rifiuti...”*
- l'art. 256 bis comma 6 del D.Lgs. 152/2006 introdotto dal d.l. 24 Giugno 2014 n.91, il quale recita: *“Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita Ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.”;*
- il D.Lgs. 267/2000 , ai sensi del quale il Sindaco adotta provvedimenti e ordinanze per tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica;

- il Rg. D. 18 giugno 1931 n. 773 art. 59 e sue modifiche ed aggiornamenti;
- la Legge 08 giugno 1990 n. 142;
- la delimitazione del centro abitato di cui alla G.M. 242/93;
- gli art. 15 – 25 – 32 CdS e Reg. d'esecuzione;
- la Legge 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la Legge Regionale 22 Gennaio 1999, n. 4 " Norme in materia di foreste e assetto idrogeologico";
- La legge 24/11/1981 n.689 e successive integrazioni e modifiche;

## **ORDINA**

che sia consentita, in tutto il territorio di questo Comune, la combustione sul luogo di produzione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture, nelle modalità così stabilite:

- nelle aree esterne al centro storico dalle ore 06:00 alle ore 10:00 e dalle ore 18:00 alle ore 20:00 a distanza non inferiore a mt. 30 dagli edifici limitrofi e fermo restando la normativa vigente riguardo il riutilizzo delle ceneri;
- mantenendo una distanza dalle pubbliche vie tale da evitare che il fumo possa arrecare qualsiasi problematica all'utenza della strada e alla regolare viabilità;
- durante le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte di colui che lo ha acceso (o persona di sua fiducia), con divieto di abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e comunque non superiore a tre metri steri al giorno per ettaro, avendo cura di isolare la zona di combustione dalla vegetazione circostante;
- che venga adottata una condotta civile informando, nel limite del possibile, con anticipo gli inquilini delle abitazioni limitrofe al fondo interessato dalle attività di pulitura e bruciatura;
- le sterpaglie o simili, se possibile, devono essere preventivamente ed adeguatamente essiccate;
- le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi solo in sicura assenza di vento, in ogni caso con ogni opportuna cautela e disponendo di adeguato impianto idrico utilizzabile per l' eventuale spegnimento del fuoco e altresì assicurandosi che non rimangano ceneri attive;
- la zona su cui si esegue l'abbruciamento deve essere circoscritta ed isolata con mezzi efficaci ad evitare il propagarsi del fuoco;
- qualora nel corso della combustione sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme o situazioni di pericolo, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;

Eventuali deroghe a tali limitazioni potranno essere concesse dal Sindaco di Vallebona che rilascerà l' autorizzazione su motivata richiesta scritta, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, dettando tutte le prescrizioni ritenute necessarie.

**E' VIETATO ACCENDERE FUOCHI ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO E NEL CENTRO ABITATO IMMEDIATAMENTE A RIDOSSO DEL MEDESIMO.**

Coloro che abbiano necessità di bruciare residui vegetali provenienti da fondi situati dentro al centro storico, potranno avanzare richiesta scritta al Sindaco di Vallebona che valuterà se concedere l'autorizzazione in deroga sopra citata, specificando le prescrizioni da seguire.

## **SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE E' VIETATO ACCENDERE FUOCHI NEI GIORNI FESTIVI.**

E' assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diverse da sterpaglie e dagli scarti vegetali. Tale fattispecie di illecito sarà sanzionata ai sensi dall'art. 256 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi**, dichiarati dalla Regione, e resi noti dal Comune con apposita pubblicazione all'Albo Pretorio informatico e mediante affissione alle bacheche comunali , **la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.** E' d'obbligo per tutta la cittadinanza, prima di accendere fuochi, svolgere accurata verifica che escluda di essere in "periodo di massimo rischio incendi boschivi".

I cittadini proprietari (o equiparati) di immobili e terreni che confinano con strade pubbliche ( c.d "FRONTISTI") devono mantenere pulita la linea perimetrale di confine effettuando il taglio e/o la potatura di piante, siepi e rami radicati sui propri fondi qualora si protendano oltre i propri confini, rischiando di provocare restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità, e pericoli per l'incolumità pubblica.

Agli stessi soggetti è imposta la rimozione dei detriti caduti sul suolo pubblico.

I frontisti di strade vicinali, ritani, sentieri e canali di scolo delle acque, devono provvedere alla loro pulizia ed effettuare ogni azione necessaria a garantirne la messa in sicurezza, provvedendo in particolare allo sfalcio dell'erba nel lato adiacente la propria proprietà e alla pulizia dei depositi di materiale inerte trasportato nel tempo.

### **AVVISA**

che, **IN ALTERNATIVA** alle modalità di smaltimento sin qui descritte, tutti i cittadini residenti nel Comune di Vallebona hanno la facoltà di conferire, gratuitamente, i residui vegetali trasportandoli presso **il centro di raccolta rifiuti situato nel Comune di Camporosso, dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 14:00 alle 16:00.** Per effettuare il conferimento è necessario esibire un documento di identità.

Per ulteriori informazioni contattare gli Uffici Comunali.

### **AVVERTE**

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza che è immediatamente esecutiva.

Ai trasgressori della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno applicate le sotto elencate sanzioni:

**SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 100,00 A € 600,00.**

**PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA : € 200,00.**

### **DISPONE**

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale.

La Polizia Locale e tutti gli altri Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

**LA PRESENTE ORDINANZA REVOCA E SOSTITUISCE LE PRECEDENTI ORDINANZE IN MATERIA ED È VALIDA SINO AD EMANAZIONE DI EVENTUALE NUOVA ORDINANZA SINDACALE.**

**INFORMA**

Ai sensi dell'art.18 della Legge 24 Novembre 1981 nr.689, l'Autorità competente in materia è il Sindaco di Vallebona al quale possono essere inoltrati scritti difensivi secondo le modalità stabilite dalla legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale(TAR) entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;
- al presidente della Repubblica in via alternativa o per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;

Vallebona, lì 23/05/2018

 **Roberta GUGLIELMI**  
Sindaco Comune di Vallebona  
